IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di legge n. 36

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Massi, Acquaroli presentata in data 10 agosto 2010

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N.22
"INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE
AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA,
DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE"

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Signori Consiglieri,

con tale proposta di legge, che consta di un solo articolo, si intende apportare una integrazione e correzione alla vigente legge regionale 22/2009 identificata come "piano casa".

In particolare si individua nella possibilità di recuperare in maniera funzionale il patrimonio edilizio rurale uno strumento che, oltre a sostenere il rilancio dell'attività edilizia, valorizzi anche il ruolo multifunzionale delle imprese agricole consentendo loro un ammodernamento delle strutture esistenti nella logica di uno sviluppo anche in termini turistici delle imprenditorialità

delle aree rurali e al tempo stesso permettendo di recuperare la volumetria già presente ma non più funzionale agli utilizzi dell'azienda agricola.

L'articolo 1 detta le modalità per formulare i piani di recupero del patrimonio edilizio delle aziende agricole: dà la possibilità di trasferire la ricostruzione dell'edificio rurale in altra sede, nell'ambito della stessa proprietà e dello stesso comune; rende possibile la modifica della destinazione d'uso secondo le nuove esigenze produttive aziendali e permette di conservare fino a dieci anni i diritti di ricostruzione della cubatura demolita.

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della I.r. 22/2009)

- 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dai seguenti:
- "6. Ai fini della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, i proprietari di immobili rurali possono presentare ai Comuni un piano di recupero dei fabbricati rurali complessivamente presenti nella propria azienda agricola. Tale piano può prevedere la demolizione di alcuni o di tutti gli edifici esistenti e, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici e delle cubature esistenti, la realizzazione di uno o più manufatti senza obbligo di ricostruzione sullo stesso sedime.
- 6 bis. Il piano di recupero deve prevedere la demolizione di tutti gli altri edifici che non rispettano tale "armonia".
- 6 ter. Solo nel caso di cui al comma 6 bis i Comuni potranno concedere ai richiedenti la possibilità di mantenere i diritti di ricostruzione delle volumetrie per un periodo massimo di dieci anni.
- 6 quater. I Comuni hanno la facoltà di ridurre o ampliare i termini temporali di cui al comma 6 ter.
- 6 quinquies. Può essere variata la destinazione d'uso del fabbricato da ristrutturare rimanendo tuttavia nell'ambito di quelle ammesse nelle zone rurali e necessarie per l'esercizio delle attività delle aziende agricole."